

V. E. MARZOTTO - VALDAGNO

BOLLETTINO DEL LANIFICIO

Esce alla fine di ogni mese. Viene distribuito gratis al personale del Lanificio.

Per comunicazioni rivolgersi all'Ufficio Statistica — apposita cassetta in portineria.

Il risultato delle elezioni politiche

Elettori iscritti	n. 9.650.570
Votanti	» 8.650.740
Voti favorevoli	» 8.506.576
Contrari	» 136.896

Come lo dimostrano i dati esposti, le elezioni costituirono un solenne plebiscito a favore del Governo Nazionale, plebiscito che significa devozione al regime ed attestazione di consenso da parte degli elettori tutti all'opera svolta e che va svolgendo il Governo, sotto la guida del Duce, per assicurare alla Nazione lavoro, prosperità, grandezza.

Gli operai del Lanificio che compatti hanno votata la lista nazionale, hanno appreso con sentimento di giubilo l'esito magnifico della votazione.

Società di M. S. fra gli Operai del Lanificio

Per domenica 28 Aprile, alle ore 13.30 sono convocati i soci della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai del Lanificio per trattare i seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

1. - Lettura del resoconto 1928;
2. - Relazione dei signori Sindaci e approvazione del resoconto.
3. - Deliberazioni in merito alla Cassa ammalati, in seguito alla costituzione della Cassa Mutua del Lanificio, estesa a tutti gli operai;
4. - Varie;
5. - Nomina delle cariche sociali: del Presidente Visonà Eugenio, dimissionario; dei Consiglieri Fattori Giuseppe e

Zenere Ottavio dimissionari e Pretto Angelo e Soldà Mario uscenti per turno.

La Presidenza raccomanda ai soci di intervenire numerosi alla seduta data la particolare importanza di alcuni oggetti.

Fra i soci che vi presenzieranno saranno estratti tre premi « di diligenza » rispettivamente di lire 50, 30, 20.

PASQUA

La Chiesa dimessi i segni di lutto della settimana di Passione, ha ripreso i più festosi aspetti di letizia e un gioioso concerto di campane annuncia la Risurrezione.

Pasqua, festa di pace, di promesse, di entusiasmo che riempie di gioia.

Pasqua passaggio di morte a vita.

Anche quest'anno è giunta la Pasqua con le più radiose giornate di primavera. Nel tepore dell'aria vi è diffuso un brivido di gemme che è tutta una promessa. Gli anni passano, le primavere si succedono, le illusioni cadono, ma riudendo l'Alleluja delle campane l'anima nostra, purificata, esulta sempre. Cristo risorto l'umanità ritrova splendore e luce. Essa, redenta, guarda l'avvenire con la certezza di non più morire perchè nell'immortalità di Cristo ritrova la sua immortalità.

Mai come in questi giorni sembrano vive, diffuse nell'aria le parole del Divino Maestro:

— Io sono la Risurrezione, la vita: chi crede in me, vivrà in eterno.

A tutti i fedeli lettori un augurio vivissimo.

LA "CASSA MALATTIE,"

La « Carta del Lavoro » prevede la costituzione di Casse Mutue per Malattia, col contributo del datore di lavoro e degli operai.

Da anni esiste e funziona una Cassa di Soccorso fra gli operai del Lanificio: essa conta oltre un migliaio di aderenti, ma i modesti mezzi di cui può disporre, costituiti dal solo contributo quindicinale dei soci (L. 1,90 gli uomini e L. 1,70 le donne) non le consentono di corrispondere ai soci ammalati che un sussidio giornaliero assai modesto (L. 1,50 agli uomini e L. 1 alle donne).

Ora la Presidenza della Società di Mutuo Soccorso e la Direzione dello Stabilimento, d'accordo, hanno stabilito di estendere a favore di tutti gli operai i benefici della Cassa di Soccorso e di aumentare notevolmente la misura del sussidio. Ciò è consentito dal largo concorso del Lanificio che ha fissato il proprio contributo in misura uguale a quella complessiva annua degli operai.

Dalle norme che regolano il funzionamento della Cassa, l'operaio può rendersi conto del vantaggio che gli viene assicurato, in caso di malattia, verso un minimo contributo da parte sua, contributo che nella media deve ritenersi inferiore a quello che corrispondeva alla Cassa di Soccorso.

Ogni operaio verrà munito di tessera di riconoscimento che deve presentare al medico (del proprio Comune) che intende chiamare: anche le medicine può acquistarle presso una delle Farmacie del proprio Comune.

L'operaio ammalato deve far pervenire al più presto sia il certificato di inizio o del termine di malattia nonchè qualsiasi

altro fosse per rilasciargli il Medico, indirizzandoli al Lanificio - Servizio Ambulatorio Medico.

La « Cassa di Soccorso », presieduta dal Sig. Gaetano, avrà come amministratori tre Rappresentanti del Lanificio e tre Rappresentanti degli operai: questi ultimi, sono stati designati, d'accordo fra il Consiglio del Mutuo Soccorso ed il Fiduciario locale dei Sindacati Operai, nelle persone dei Signori:

Visonà Eugenio del Reparto Apparecchio
Cazzola Giuseppe del Reparto Tessitura
Zarantonello Michele del Rep. Tessitura
mentre il Lanificio ha delegato i Procuratori Signori:

Rag. Crosara, Ing. Masci, G. B. De Paoli.

Regolamento per i sussidi di malattia

Art. 1. - I benefici della « Cassa di Soccorso » per gli operai che cadono ammalati, istituzione che funziona a favore dei soli operai iscritti quali soci, sono estesi a tutto il personale operaio del Lanificio V. E. Marzotto. Pertanto l'iscrizione alla Cassa non è più facoltativa, ma è obbligatoria per *tutti* gli operai dello Stabilimento, stabilmente assunti (uomini, donne, apprendisti).

Art. 2. - Scopo della Cassa di Soccorso per malattie è quello di assicurare:

a) Agli operai tutti:

Visita medica gratuita presso l'Ambulatorio dello Stabilimento, cure gratuite speciali con mezzi ed apparecchi a disposizione, presso l'Ambulatorio stesso.

b) Agli operai che cadessero ammalati:

1) Visita medica gratuita, a domicilio.

2) Medicinali gratuiti, con le limitazioni di cui l'art. 6.

3) Un sussidio giornaliero in denaro.

4) Un concorso (da L. 50 a L. 200) nella spesa per eventuali interventi chirurgici, non di carattere d'ambulatorio.

c) Alle operaie partorienti:

Un sussidio di L. 100 quale « Sussidio di Maternità ».

d) Agli operai bisognosi di cura marina od alpina ed ai loro figli (fino all'età di 12 anni); sussidi in danaro o riduzione di retta presso le istituzioni del genere, dipendenti dal Lanificio.

Art. 3. - Il personale operaio, non in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, acquista il diritto all'aiuto di cui il premesso articolo, dopo sei mesi di appartenenza al Lanificio e corrispondente iscrizione alla Cassa.

Art. 4. - Non sono ammessi al beneficio:

a) I colpiti da malattie veneree;

b) Gli ammalati in conseguenza di abusi alcoolici, o per causa di ferite o lesioni riportate in rissa;

c) Gli infortunati sul lavoro per i quali provvede apposita assicurazione;

d) I colpiti da malattia nel periodo in cui percepiscono indennità di infortunio, però essi avranno diritto al sussidio di malattia qualora questa perdurasse oltre la guarigione clinica dell'infortunio;

e) Le donne durante il periodo di gravidanza regolare. Però alle operaie che cadessero ammalate durante il periodo di gravidanza o dopo il parto, il sussidio di malattia verrà ugualmente corrisposto.

f) I colpiti da malattia che rientra fra quelle che danno diritto all'Assistenza da parte di Enti all'uopo costituiti (tubercolotici, ecc.).

Art. 5. - Ai ricoverati in un ospedale, a carico del Comune di appartenenza o di altri Enti, sarà corrisposto il solo sussidio di malattia. Per quelli invece che devono pagare una determinata retta,

la Cassa concorrerà nella retta di L. 3 giornaliera corrispondendo alla famiglia dell'ammalato (se a di lui carico) il sussidio di malattia. Si intende per famiglia a carico la moglie, la madre ed il padre (se di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro e conviventi con l'ammalato), i figli d'età inferiore ai 13 anni.

Art. 6. - Oltre il sussidio di malattia e le visite mediche gratuite saranno somministrati gratuitamente i medicinali ai colpiti da forme acute febbrili ed infettive che comportino la degenza a letto. Sarà invece corrisposto il solo sussidio di malattia nelle forme generali di esaurimento, di anemia e postumi di malattie, cioè quando l'ammalato non tenga più il letto. In questi casi il sussidio giornaliero sarà aumentato di lire una a titolo di concorso per l'acquisto di medicinali.

Art. 7. - Cadendo ammalato, l'operaio deve darne in qualche modo subito notizia allo Stabilimento per giustificare l'assenza dal lavoro e subito dopo deve far pervenire certificato medico da cui risulti:

a) La natura della malattia;

b) Il giorno in cui ebbe principio la cura;

c) Dichiarazione del medico che, sotto la propria responsabilità, certifica che l'ammalato trovasi nell'impossibilità di lavorare.

Al termine della malattia dovrà far pervenire corrispondente certificato e presentarsi in portineria per essere eventualmente ripreso al lavoro.

Art. 8. - Il sussidio di malattia avrà decorrenza dal settimo giorno da quello dell'inizio della malattia, determinato dal certificato medico, e cioè per i primi sei giorni dopo la denuncia, oltre il giorno nel quale avverrà la stessa, non sarà dato alcun sussidio.

Esso sarà corrisposto nella misura seguente:

Agli operai ed operaie con paga media oltre le L. 16: L. 8 al giorno;

Agli operai ed operaie con paga da L. 12 a L. 16: L. 6 al giorno;

Agli operai ed operaie con paga sotto le L. 12: L. 4 al giorno.

La paga media sarà quella risultante dal trimestre precedente la malattia.

La durata del sussidio non potrà superare i giorni 60 e così i contributi di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 9. - L'erogazione dei sussidi verrà effettuata in occasione del pagamento quindicinale dei salari. L'operaio ammalato riceverà una busta contenente l'ammontare del sussidio. Nella busta sarà specificato il periodo al quale il sussidio stesso si riferisce.

Art. 10. - Gli operai che dovessero rimanere a casa per sospensione o mancanza di lavoro, riduzione di turni ecc., godranno dei benefici del presente regolamento limitatamente però fino ad un periodo di mesi tre dall'ultimo giorno in cui ebbero a prestare servizio, (e per un tempo massimo di 60 giorni) dopo di che, perdurando la loro lontananza dalla fabbrica, non avranno più diritto ad alcun aiuto.

Art. 11. - Gli operai licenziati dal Lanificio e quelli che volontariamente rinunciarono al posto, cessano immediatamente dall'appartenere alla «Cassa», senza quindi conservare diritto a sussidio alcuno.

Art. 12. - Gli ammalati devono seguire strettamente le prescrizioni del medico curante; la inosservanza e le trasgressioni alle disposizioni del medico possono determinare la sospensione di tutto o di parte del sussidio.

L'Amministrazione della Cassa si riserva di assumere tutte le informazioni che credesse necessarie sul decorso della malattia, con i mezzi che riterrà più opportuni. Ogni abuso, ogni falsa dichiarazione, saranno severamente puniti e potranno anche dar luogo al licenziamento dalla fabbrica dell'operaio colpevole.

Art. 13. - Per il funzionamento della Cassa Malattie, viene fissato un contributo a carico dell'operaio nella misura di li-

re una ogni cento lire di salario: tale contributo sarà liquidato e trattenuto quindicinalmente. Il Lanificio a sua volta ha deliberato di concorrere con somma uguale a quella complessivamente versata dalla propria maestranza.

Art. 14. - Nel caso di epidemia, la Amministrazione si riserva di modificare la misura dei sussidi e la durata del periodo di indennizzo.

Art. 15. - Il sussidio di malattia e tutte le disposizioni di cui sopra avranno la durata di un anno di prova a partire dal 21 Aprile 1929, VII.

Triste ricorrenza

Nel VII anniversario della scomparsa dell'On. *Vittorio Emanuele Marzotto*, Padre del nostro Signor Titolare, venne celebrata nella Chiesa Parrocchiale una solenne funzione alla quale parteciparono tutte le rappresentanze delle Istituzioni cittadine, le Autorità locali, dirigenti, impiegati, capi del Lanificio, numerosi operai ed un gruppo di pensionati.

Nella ricorrenza dolorosa della perdita del Capo, che Valdagno e la Vallata tutta ricordano con immutabili sentimenti di affetto, riconoscenza, ammirazione, la Famiglia ha voluto onorare la memoria con un generoso atto a favore dei pensionati della fabbrica.

In luogo di fiori le Società Operaie del Lanificio hanno versato lire 150 pro Nuovo Ospedale e gli impiegati e capi del Lanificio lire 575 alla Colonia Marina ed Alpina per i figli degli operai.

Per i pensionati

Dal 1. Maggio prossimo i pensionati dalla «Cassa per le Assicurazioni Sociali» godranno la pensione nella nuova maggior misura di cui abbiamo detto nei «Bollettini» precedenti. Saranno pure loro corrisposti gli arretrati dal 1. Gennaio.